

IL CASO.it

Ritenuto quanto segue:

§1. Il notaio [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione contro il Consiglio Notarile [REDACTED] ed il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, avverso la sentenza del 22 dicembre 2007, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso da lei proposto in data 23 giugno 2007 avverso il provvedimento del detto Consiglio Notarile, che le aveva irrogato la sanzione disciplinare della censura, in relazione ad una violazione degli artt. 36 e 37 dei principi di deontologia professionale.

Al ricorso, che prospetta tre motivi, ha resistito soltanto il Consiglio Notarile [REDACTED]

Non vi è stata resistenza di alcuno al ricorso.

§2. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento camerale, di cui all'art. 380-*bis* c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata ritualmente notificata alla parte e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

§1. La relazione redatta ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c. si è così espressa:

<<[...] 2. – Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sui motivi di appello” è inammissibile, in quanto il quesito con cui si conclude appare del tutto generico.

Esso, infatti, è così formulato: <<se violi la regola dell’art. 112 c.p.c. il giudice d’appello che adotti la sua decisione senza procedere all’esame dei motivi su cui si fonda l’impugnazione, con conseguente nullità della sentenza emessa>>. Tale formulazione omette di individuare, sia pure succintamente, i motivi di cui sarebbe stato omesso l’esame.

La giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che <<È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, nel caso in cui il quesito di diritto, di cui all’art. 366 “bis” cod. proc. civ., si risolva in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia>> (Cass. sez. n. n. 11210 del 2008; si veda anche Cass. sez. n. n. 6420 del 2008). Ebbene, la formulazione del quesito di cui sopra, là dove non indica le questioni oggetto dei motivi d’appello di cui sarebbe stato omesso l’esame, si risolve nell’omessa indicazione della questione che, in relazione al vizio denunciato, è prospettata alla Corte e nella delega ad essa, con inammissibile abdicazione alla funzione cui dovrebbe assolvere l’art. 366-*bis* c.p.c., della sua ricerca attraverso la lettura della illustrazione del motivo. Si vuol dire, cioè, che di fronte ad un simile quesito il lettore del ricorso percepisce nulla più di quanto avrebbe percepito tramite la

lettura del requisito del ricorso di cui all'art. 366 n. 4 limitatamente alla parte che prescrive che il ricorso debba contenere "i motivi" e l'indicazione delle norme che si assumono violate.

Il secondo motivo – con cui si deduce "violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." e, quindi, nullità della sentenza per motivazione apparente - è infondato: la stessa prospettazione con cui viene illustrato, in disparte il rilievo che considera facenti parti della motivazione della sentenza affermazioni che non lo sono (quelle riferite alla pagina sei della sentenza) ed il rilievo che nel riprodurre passi della effettiva motivazione della sentenza (che si rinviene nella pagina sette), omette di considerarne altri, dimostra che una motivazione vi è, non solo perché i passi riportati sono enunciazioni che esprimono sillogismi, ma anche e soprattutto perché la stessa ricorrente li critica sul piano della congruenza ed insufficienza logica: è sufficiente leggere quanto si scrive nel ricorso ai punti 5 e 6 della pagina diciassette del ricorso.

IL CASO.it

Il terzo motivo deduce "violazione dell'art. 2729 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.; ricorso nell'accertamento di un fatto ignoto a presunzioni fondate su fatti noti non idonei a giustificarlo" e propone il seguente quesito: <<se per accertare in via presuntiva la violazione sistematica da parte di un notaio del canone di personalità della professione conseguente al non aver egli posto in essere personalmente gli atti risultanti da lui rogati, delegandoli, sistematicamente, ed in ampia misura, ai propri ausiliari, sia sufficiente il riferimento ad un criterio meramente numerico, facendo generico riferimento a criteri di come esperienza – senza far ricorso a *standards* nazionali di produttività settoriale e prescindendo dalla natura seriale e quindi formulare della quasi totalità degli atti>>.

IL CASO.it

Il motivo è inammissibile, perché, dopo una serie di argomentazioni volte ad evidenziare i caratteri del ragionamento presuntivo, non si preoccupa di identificare la parte della motivazione della sentenza impugnata con cui sarebbero state violate le norme di cui lamenta la violazione: infatti, l'unico riferimento alla motivazione si coglie alla pagina 28 del ricorso (riferimento espresso nel punto *b*), onde il quesito non trova riscontro nell'illustrazione del motivo. E' da avvertire che il motivo di impugnazione deve necessariamente consistere in una critica alla motivazione della sentenza impugnata e, quindi, deve identificare la parte di essa che intende sottoporre a critica (Cass. n. 359 del 2005, seguita da altre). Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata si articola con considerazioni che vanno ben oltre quanto oggetto del riferimento di cui al punto *b*) suindicato, onde per evidenziare la denunciata violazione di legge la ricorrente avrebbe dovuto nell'illustrazione del motivo evidenziare che essa si coglieva in dette complessive considerazioni.

Il ricorso sembra, dunque, doversi dichiarare manifestamente infondato.>>.

§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo infirmate dalle critiche che loro ha rivolto la memoria della ricorrente.

La critica rivolta alla valutazione di inammissibilità relativa al primo motivo si concreta nelle seguenti affermazioni, a ciascuna delle quali si accompagna una replica che le rende prive di fondamento:

IL CASO.it

a) sarebbe stato erroneamente invocato il precedente, di cui a Cass. sez. un. n. 11210 del 2008, in particolare quanto all'affermazione di inammissibilità del quesito tautologico, posto che il quesito che conclude il primo motivo non sarebbe tautologico, volta che per tautologia si intenda – come enuncia la stessa memoria - o “una proposizione in cui il predicato non aggiunge niente a quanto già espresso dal soggetto”, o “una proposizione complessa che risulta sempre vera al di là dei valori di verità delle singole proposizioni componenti”: al riguardo è sufficiente osservare che, posto il precetto normativo di cui all'art. 112 c.p.c. affidare ad un quesito che ponga un'interrogazione sul se violi la regola prevista da tale norma il non essersi il giudice d'appello pronunciato sui motivi su cui si fonda la sentenza impugnata, enuncia certamente una tautologia per la ragione che il “predicato” normativo di cui all'art. 112 implica proprio che il giudice d'appello debba decidere sui motivi, cioè sulle ragioni fondanti l'appello;

IL CASO.it

b) il quesito di diritto costituirebbe solo la chiave di lettura del motivo (viene citata Cass. sez. un. n. 3519 del 2008) e nella specie essa sarebbe stata fornita con l'enunciazione ricordata nella relazione, posto che altrimenti, per superare il preteso carattere tautologico, essa avrebbe dovuto “inglobare nello stesso i fatti che lo sorreggono formulando, ad esempio, un quesito in tali termini: se il giudice cui siano state sottoposte le seguenti doglianze (segue l'elenco delle doglianze) e che abbia in relazione ad esse fornito le seguenti risposte (segue l'elenco delle statuizioni del giudice) incorra nella violazione dell'art. 112 c.p.c.”: a tale rilievo si deve replicare che questa indicata come alternativa necessaria nella formulazione del quesito correlato a motivo di violazione dell'art. 112 c.p.c. non lo è affatto e non è nemmeno rispondente a quanto impone l'art. 366-bis c.p.c. in riferimento a siffatto motivo. Quello che impone, infatti, questa norma, volendo il legislatore con essa (come si ebbe ad osservare nell'ord. n. 16002 del 2007) imporre al ricorrente necessariamente un requisito contenutistico del ricorso aggiuntivo per un verso a quanto sotteso – con autonoma sanzione di inammissibilità – dal n. 4 dell'art. 366, cioè l'indicazione del motivo in modo tale da parametrarlo ad una delle tipologie di cui all'art. 360 (essendo il ricorso per cassazione mezzo di impugnazione a critica limitata) e l'enunciazione delle norme di diritto e, per altro verso distinto e minore rispetto all'illustrazione del motivo, che il quesito deve concludere. In riferimento al motivo di violazione dell'art. 112 c.p.c. il quesito di diritto postula allora un *quid pluris* rispetto all'indicazione (si potrebbe dire l'intestazione) del motivo ed all'enunciazione della norma violata,

IL CASO.it

nella specie appunto lo stesso art. 112 c.p.c., e di un qualcosa che si riveli idoneo a concludere l'illustrazione del motivo stesso. Questa efficacia conclusiva in tanto si può realizzare in quanto il quesito, posto che il motivo lamenta nella specie l'omesso esame di uno o più motivi d'appello, l'individuazione, pur sintetica, del motivo d'appello o dei motivi di appello di cui si assume omesso l'esame. Questa individuazione è garanzia della corrispondenza della logica del motivo, per come censurante l'omesso esame di uno o più motivi dell'appello, al paradigma normativo dell'art. 112 c.p.c., atteso che ciò che si lamenta quando si deduce che non è stato esaminato ad un motivo di appello è che il giudice d'appello non abbia esaminato uno specifico motivo di censura proposto contro la sentenza di primo grado, volta che si consideri che i motivi dell'appello debbono essere specifici, ancorché la struttura dell'appello sia quella di un'impugnazione a critica libera. Se detta indicazione non si esigesse come parte essenziale della formulazione del quesito di diritto verrebbe meno la genuina funzione assegnata dal legislatore al quesito di diritto, che è di rendere immediatamente percepibile alla Corte di cassazione il significato della questione proposta dal motivo ed anzitutto se essa sia questione corrispondente ai motivi tipici del ricorso per cassazione. E' evidente che, esigere che nel quesito ai sensi dell'art. 366-bis, correlato alla violazione dell'art. 112 da parte del giudice d'appello, si dia sintetica indicazione dei motivi di appello di cui si assume omesso l'esame è (o dovrebbe essere) garanzia che l'illustrazione del motivo postuli veramente la detta violazione e non genericamente prospetti, sotto la specie della censura *de qua*, una mera rivalutazione della vicenda, dimenticando che l'appello è impugnazione a critica libera ma motivi specifici.

IL CASO.it

Ora, è proprio detta indicazione che manca nel quesito formulato dalla ricorrente e che giustifica la inammissibilità rilevata dalla relazione.

D'altro canto, si ricorda che proprio la sentenza citata nel ricorso (Cass. n. 5444 del 2006) ha condivisibilmente affermato che <<la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. si coglie, nel senso che nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), mentre nel caso dell'omessa motivazione l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei fatti cosiddetti principali della controversia>>.

La Corte, peraltro, è consapevole che una decisione resa da altra Sezione ha affermato il seguente principio di diritto: <<Nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., deducendo l'esistenza di *errores in procedendo*, la formulazione del

quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. è necessaria solo se la violazione denunciata comporta necessariamente la soluzione di una questione di diritto; diversamente, ove l'inosservanza delle regole processuali dia luogo ad un mero errore di fatto, alla Corte di cassazione si chiede soltanto di riscontrare, attraverso l'esame degli atti di quel processo, la correttezza dell'attività compiuta, con la conseguenza che la formulazione del quesito di diritto non è, in tal caso, neppure configurabile (nella specie, la S.C. ha esaminato nel merito ed accolto - sebbene non accompagnato dalla formulazione di un quesito di diritto - il motivo di ricorso incidentale col quale si lamentava l'omessa pronuncia, da parte del giudice di merito, su una domanda di risarcimento danni validamente proposta).>>.

IL CASO.it

Le argomentazioni in precedenza svolte sono idonee ad evidenziare come e perché questa affermazione non sia condivisibile. Ad esse si deve aggiungere che, essendo la questione processuale ai sensi del n. 4 dell'art. 360 per definizione una questione relativa ad un accadimento di fatto, qual è il processo, essa - non diversamente dalla questione di violazione di norma di diritto sostanziale - può porsi sia in riferimento ad un'erronea interpretazione della norma processuale in astratto, sia in riferimento alla sua omessa applicazione alla vicenda processuale cui doveva essere necessariamente applicata, sia in relazione all'erronea sussunzione di un fatto processuale sotto di essa pur esattamente interpretata in astratto, sia in relazione ad una ricostruzione del fatto processuale (esempio: individuazione della residenza ai fini della competenza sulla base di un documento o di un'allegazione esistente nel processo) erronea e, quindi al conseguente errore di sussunzione di esso sotto la norma processuale. In ognuna di queste ipotesi, non essendo pensabile che alcuna di esse sia riconducibile all'art. 360 n. 5 c.p.c., perché questo tradizionalmente attiene alla ricostruzione della c.d. *quaestio facti* e perché la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale nella sua interezza e non con le limitazioni indicate nel n. 5 dell'art. 360, il precetto che impone la formulazione del quesito di diritto anche per il motivo di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. è talmente chiaro che l'interprete non può eluderlo. Va semmai precisato che, quando la violazione della norma processuale deriva da erronea ricostruzione del fatto processuale, il quesito andrà formulato con enunciazioni che siano idonee ad evidenziare riassuntivamente i termini di questa erronea ricostruzione in fatto (per considerazioni non dissimili, a proposito della deduzione della violazione dell'art. 295 c.p.c., si veda Cass. (ord.) n. 13194 del 2008).

IL CASO.it

E', dunque, da dissentire dalla decisione citata sopra, là dove a proposito dell'omessa pronuncia ha desunto che il quesito di diritto non sarebbe necessario, perché alla Corte di cassazione in tali casi comporterebbe soltanto un accertamento sul fatto processuale. Non solo tale accertamento è espressione della genuina funzione di controllo della corretta applicazione delle norme processuali e, quindi, accertamento funzionale ad una questione di diritto, ma l'affermazione

è anche poco convincente, perché quando si deve sindacare l'omessa pronuncia è vero che occorre guardare gli atti processuali, ma occorre farlo sulla base dell'assunzione di corrette premesse giuridiche in punto di qualificazione del fatto.

Deve, dunque, enunciarsi il principio di diritto secondo cui **il motivo di ricorso per cassazione che denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di merito dev'essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c.**

IL CASO.it

La critica alla valutazione di infondatezza del secondo motivo è svolta nella memoria con argomenti idonei, posto che non ci si cura di dimostrare che ricorrerebbero gli estremi della motivazione apparente, ma si lamenta che il giudice di merito non si sia pronunciato su una precisa circostanza e, quindi, che non si sia esaminato qualcosa che doveva esaminarsi, il che nulla ha a che fare con la nozione di motivazione apparente.

La critica alla valutazione relativa al terzo motivo non tiene conto delle argomentazioni svolte a sostegno di essa e si risolve nel rivendicare sostanzialmente che la Corte dovrebbe esaminare il motivo, dando rilievo alla sua illustrazione (sempre che si sostanzi in una censura) al di là di quanto indicato dal quesito. E' palese che se così si facesse si dovrebbe constatare che si procederebbe all'esame di un motivo che sarebbe privo di corrispondente quesito.

§3. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

§4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


P. Q. M.

IL CASO.it

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilacentò, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 novembre 2008.

Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 23 FEB. 2009

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

